

ATTO N. DD 5328

DEL 20/10/2021

Rep. di struttura DD-UA2 N. 226

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI**

OGGETTO: COMUNE DI CANDIOLO - VARIANTE PARZIALE N. 8 AL P.R.G.C - D.C.C. N. 36/2021
- PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Premesso che per il **Comune di Candiolo** la **strumentazione urbanistica** risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 089-30562 del 25/07/1989, successivamente modificato con due Varianti strutturali approvate dalla Regione Piemonte con deliberazione di G.R. n. 66-1523 del 12/11/1990 e n. 005-03971 del 24/09/2001 e con il Piano Particolareggiato relativo all'area "AC4", approvato con deliberazione di G.R. n. 10-9528 del 02/09/2008;
- ha approvato, con deliberazione del C.C. n. 1 del 12/2/2014, la Variante strutturale n. 3 al P.R.G.C. (ai sensi della L.R. 1/2007) pubblicata per estratto sul B.U.R. n. 10 del 06/03/2014;
- ha approvato otto Varianti parziali al P.R.G.C. ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 36 del 29/07/2021, il progetto preliminare della Variante parziale n. 8 al P.R.G.C., ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., che ha trasmesso alla Città Metropolitana con PEC in data 15/09/2021 prot. n. 9577 (pervenuto il 15/09/2021 ns. prot. n. 96010/2021 e n. 9632/2021), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento previsto dal settimo comma della citata legge; (*Prat. n. VP_021-2021*);

i **dati socio-economici e territoriali** che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 2.781 abitanti al 1971, 3.391 al 1981, 4.417 al 1991, 5.113 al 2001, 5.566 al 2011 e 5.650 al 2020 dati che registrano un trend demografico in crescita costante nell'ultimo trentennio;
- superficie territoriale: 1.185 ettari di pianura. La conformazione fisico - morfologica evidenzia la presenza di 1.184 ettari con pendenze inferiori al 5%, di 1 ettaro con pendenze tra 5% e 25%. Per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 375 ettari appartengono alla I^a classe e 302 alla II^a classe. E' altresì caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 120 ettari;
- è compreso nella Zona 3 "AMT Sud" tra le Zone Omogenee istituite ai sensi della Legge 56/2014, approvate con Deliberazione della Conferenza Metropolitana prot. n. 11258/2015 del 14 aprile 2015;
- è compreso nell'Ambito 3 di approfondimento sovracomunale "AMT Area Metropolitana Torinese - S-E", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala



Città metropolitana di Torino

sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);

- insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal PTC2 (art. 9.2.2.);
- è individuato dal PTC2 come centro storico di “tipo D (di interesse metropolitano)”;
- sistema produttivo: non appartiene ad alcun ambito produttivo individuato dal PTC2;
- ha aderito, con altri 22 comuni, al “Patto Territoriale Torino Sud” promosso dalla Città di Moncalieri;
- infrastrutture per la mobilità: è attraversato dalla S.P. 023 del colle di Sestriere, dalla S.P. 140 di None, dalla S.P. 142 di Piobesi e dalla S.P. 144 di Santa Maria; è interessato dal progetto di viabilità 35 di cui alla tavola 4.3 del PTC2; è attraversato da 2,3 km di piste ciclabili; il comune è attraversato dalla linea ferroviaria Torino-Airasca-Pinerolo-Torre Pellice ed è servito dal Sistema Ferroviario Metropolitano (SFM 2) linea Chivasso-Lingotto-Pinerolo;
- assetto idrogeologico del territorio: è attraversato dalle acque pubbliche del Torrente Chisola; la Banca Dati sul dissesto evidenzia circa 110 ettari di dissesti areali; il vigente P.A.I. individua aree in fascia A, B e C, per una superficie complessiva di 117,5 ettari;
- tutela ambientale: è interessato, per una superficie di 537 ettari circa, dall'Area Regionale Protetta (Core Areas) del Parco Naturale di Stupinigi, inclusa nei Siti della Rete "Natura 2000" (SIC); si evidenzia: la presenza di fasce perifluviali (43,6 ettari) e corridoi di connessione ecologica (324,9 ettari); aree a vincolo paesaggistico ambientale ai sensi del dlgs.42/2004 e smi e del PTC (546,4 ettari); Tenimenti Mauriziano (383 ettari);

dato atto che il Comune di Candiolo è adeguato al Piano Assetto Idrogeologico (P.A.I.);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione comunale a modificare il P.R.G.C.vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 36 del 29/07/2021 di adozione della Variante parziale in oggetto;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante parziale sopraccitata, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato ad apportare le seguenti modifiche alP.R.G.C. vigente, qui sintetizzate [cfr. D.C.C. 36/2021]:

a) zona C5 posta a S dell'abitato, della superficie di circa 5000 mq, già destinata a RSA ex art. 22 L.R. 56/77 dal P.R.G.C. vigente: tale area non ha mai trovato attuazione perché inidonea per le sue ridotte dimensioni. E' prevista la realizzazione di un edificio a RSA a due piani fuori terra, dotata di una sala polifunzionale all'interno. La SLP prevista è pari a 600 mq, in riduzione rispetto ai precedenti 2500 mq. del Piano vigente;

b) zona produttiva I6 (cd. "Zona dell'ex macello") della superficie di circa 23.000 mq: modifica della destinazione artigianale a zona agricola. Tale modifica è motivata dalla classificazione idrogeologica dell'area, inidonea all'edificazione, posta all'interno della fascia di rispetto del Torrente Chisola;

Gli elaborati adottati e trasmessi comprendono la verifica di coerenza con il vigente Piano Paesaggistico Regionale, la dichiarazione di compatibilità con il Piano di Zonizzazione Acustica Comunale, ai sensi della L.R. 52/2000;

verificato che, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n.3/2013, la "Relazione Illustrativa" e la deliberazione C.C. n. 36/2021 di adozione della Variante, **contengono:**“ ... la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il



Città metropolitana di Torino

rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...”;

precisato che la Variante adottata viene sottoposta alla contestuale verifica di assoggettabilità al processo di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi della D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977 “*Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)*”;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 29 ottobre 2021;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/1977 (così come modificata dalla L.R. n.3/2013), costituenti la Variante Parziale;

vista la L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 “*Tutela ed uso del suolo*”, modificata e integrata dalle LL.RR. n.3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell'articolo 17, in cui è specificato che: “*...contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...*”;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 “*Misure di salvaguardia e loro applicazione*”; comma 5, articolo 26 “*Settore agroforestale*”; commi 1 e 3 articolo 39 “*Corridoi riservati ad infrastrutture*”; articolo 40 “*Area speciale di C.so Marche*”; comma 2, articolo 50 “*Difesa del Suolo*”;

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;

- che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: "Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento." (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
- lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n.9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l'art. 45 dello Statuto Metropolitano, con i quali si assegna la competenza all'adozione del presente provvedimento al Dirigente;
- il Decreto del Vice Sindaco n. 454-12570/2019 dell'20/11/2019 con il quale si "dispone che la formulazione di giudizi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, espressi ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., dalla Città Metropolitana su atti concernenti nuovi Piani regolatori e loro Varianti è in capo: - alla Direzione, competente in materia di pianificazione territoriale e urbanistica....., in caso di pronuncia di compatibilità o di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento";
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n° 95 del 30/7/2021 con cui si attribuisce all'Ing. Giannicola Marengo l'incarico dirigenziale "per lo svolgimento dei compiti di staff ... al Dirigente della Direzione Territorio Trasporti";

DETERMINA

1. **che**, ai sensi dell'articolo 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977 così come modificato con L.R. n. 3 del 25/03/2013, il Progetto preliminare della Variante parziale n. 8 al P.R.G.C. vigente del Comune di Candiolo ,adottato con deliberazione C.C. n. 36 del 29/07/2021, **non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento - PTC2**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del P.T.C. immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
2. **che** rispetto al suddetto Progetto preliminare di Variante parziale **non sono formulate osservazioni**;
3. **di trasmettere** al Comune di **Candiolo** la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 20/10/2021

IL DIRIGENTE (DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI)



Firmato digitalmente da Giannicola Marengo per Fortunato Asprea